



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Caterina Passarelli	Giudice
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F., depositato in data 12 febbraio 2014

DA

[REDACTED] sia in proprio, sia in qualità di associato e legale rappresentate pro tempo dello Studio [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio del predetto, sito a Treviso via ...

-OPPONENTE-

CONTRO

Fallimento M [REDACTED] s.r.l., persona del Curatore

-CONVENUTO OPPOSTO-

in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

In sede di verifica tempestiva dei crediti [REDACTED], associato e legale rappresentante dello Studio [REDACTED] esponeva di avere svolto in favore della società fallita prestazioni professionali rese negli anni

2009 e 2010 e di vantare nei confronti della società fallita un credito per l'importo di euro 19.342,46 di cui al decreto ingiuntivo n. 742/2012.

Chiedeva, quindi, l'ammissione del proprio credito al passivo della predetta somma e del contributo previdenziale in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. oltre IVA e interessi in chirografo.

Il Curatore proponeva l'ammissione del credito come richiesto ma il Giudice delegato ammetteva l'intero credito in chirografo stante la mancata dimostrazione da parte del ricorrente sia del conferimento dell'incarico al singolo professionista, sia della diretta riferibilità a quest'ultimo (anziché allo Studio Associato) delle prestazioni rese in favore della cliente fallita.

In particolare il Giudice delegato richiamava la sentenza n. 17207/2013 della Corte di Cassazione secondo cui il privilegio generale sui beni mobili trova applicazione anche in relazione alle attività svolte dal professionista inserito in un'associazione professionale allorché il rapporto di prestazione d'opera si instaura tra il singolo professionista e il cliente e, secondariamente, che la domanda d'insinuazione al passivo, depositata dall'associazione professionale, consenta d'individuare i compensi riferibili alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista.

In sede di opposizione l'opponente ha prodotto la lettera d'incarico con cui la società Md [REDACTED] s.r.l. conferiva al dott. [REDACTED] già professionista inserito nell'associazione professionale, l'incarico di svolgere le attività di cui ai preavvisi di parcella allegati, nonché documentazione relativa all'attività svolta dal dott. [REDACTED]

Nel procedimento non si è costituita la Curatela fallimentare.

Il Curatore ha depositato una memoria nella quale ha rilevato la riferibilità dell'attività professionale all'associato dott. [REDACTED], alla luce della documentazione prodotta in sede di opposizione, e ha evidenziato

l'attribuibilità del credito esclusivamente all'associazione professionale, quale unica creditrice, e non al dott. ██████████ in proprio.

Ritiene il Tribunale che la domanda formulata dal dott. ██████████ in proprio non sia fondata atteso che il predetto non ha svolto attività professionale nei confronti della società fallita.

Fondata è, al contrario, la domanda formulata dal dott. B. ██████████ quale legale rappresentante dell'associazione professionale, legittimata ad agire per la riscossione dei crediti vantati dagli associati.

Principio ormai pacifico in giurisprudenza è, infatti, quello secondo cui il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art.2751 bis c.c., per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in una associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, *a condizione* che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzativa essenziali al suo autonomo svolgimento (Cass. n.22439/2009).

Nel caso di specie la prestazione professionale da cui trae titolo la pretesa creditoria, è direttamente e personalmente riconducibile alla persona del dott. ██████████, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di opposizione.

Ne segue la fondatezza della pretesa di riconoscimento della natura privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. delle somme insinuate al passivo a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di tale attività e contributo previdenziale.

Nulla per le spese di giudizio atteso il deposito della documentazione in sede di opposizione e della mancanza di formale costituzione in giudizio da parte della Curatela.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la natura privilegiata ex art.2751 bis, n.2, c.c. del credito dello Studio Associato [REDACTED] già ammesso al passivo del fallimento in chirografo, per l'importo di euro 20.116,16 ordinando la conseguente variazione dello stato passivo fallimentare;
- rigetta la domanda di ammissione al passivo formulata dal dott. [REDACTED] in proprio;
- nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Treviso, il 16 settembre 2014

Il Presidente

Il Giudice relatore

U. Re.

*Avvocato e
27.9.2014*

IL CASO.it